COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.: 49 del 22/04/2008

Oggetto: STATUTO DI AUTONOMIA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

"G. LETTIMI" DI RIMINI: APPROVAZIONE MODIFICHE APPORTATE DAL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN SEDE DI ESAME AI

SENSI DEL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2003 N. 132

L'anno duemilaotto, il giorno 22 del mese di Aprile, alle ore 18:00, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1[^] convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass. Con		Consiglieri Comunali	Pres./Ass.	
1	RAVAIOLI ALBERTO	SINDACO	assente			
2	AGOSTA MARCO		presente	22	GENNARI RITA	presente
3	ALLEGRINI MASSIMO		presente	23	GIORGETTI ALESSANDRO	presente
4	ANGELINI FRANCESCO		presente	24	GIOVAGNOLI GIORGIO	presente
5	ARLOTTI TIZIANO		presente	25	GIUDICI ERALDO	assente
6	ASTOLFI ALBERTO		presente	26	LEARDINI MARIO	presente
7	BARBONI ANTONIO		assente	27	LOMBARDO GIUSEPPE	presente
8	BARONE PASQUALE		presente	28	MAGRINI JURI	assente
9	BONADONNA LUIGI		presente	29	MELUCCI MAURIZIO	presente
10	BUCCI ALBERTO		presente	30	MISEROCCHI FABRIZIO	assente
11	CAPACCI RENATO		assente	31	MORETTI GIULIANA	assente
12	CASADEI STEFANO		presente	32	PARI EUGENIO	presente
13	CASALBONI UMBERTO		assente	33	PAZZAGLIA FABIO	assente
14	CECCARELLI ANTONELLA		presente	34	PETITTI EMMA	presente
15	CERRI GIOVANNINO		presente	35	PEZZUTO GABRIELLA MARIA	presente
16	CINGOLANI LILIANA		presente	36	PICCARI VALERIA	presente
17	COCCIA LEANDRO		presente	37	PIRONI GIOVANNI	presente
18	DAU CLAUDIO		assente	38	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
19	FABIANI PACIFICO VINCENZO		presente	39	RENZI GIOENZO	assente
20	GALLO VINCENZO		assente	40	ZERBINI SAMUELE	presente
21	GALVANI SAVIO		presente	41	ZILLI ORONZO	presente

Totale presenti n. 28 - Totale assenti n. 13

Presiede il Sig. GIOVAGNOLI GIORGIO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Statuto di autonomia dell'Istituto Superiore di studi musicali "G. Lettimi" di Rimini: approvazione modifiche apportate dal Ministero dell'Università e della Ricerca in sede di esame ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente del Consiglio, non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, pone in votazione la proposta deliberativa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 119 del 7.08.2003 con la quale si è provveduto ad approvare lo "statuto per l'autonomia" dell'Istituto Superiore di studi musicali "G. Lettimi" che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 è stato sottoposto all'esame vincolante del Ministero dell'Università e della Ricerca;

PRESO ATTO che con nota n. 526 del 28.01.2005 il Ministero dell'Università e della Ricerca comunica di aver apportato modifiche e integrazioni allo statuto il cui recepimento è indispensabile per l'approvazione definitiva;

RITENUTO di dover far proprie le modifiche allo statuto apportate dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTI:

- lo statuto nella nuova versione, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- l'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che stabilisce le competenze del Consiglio Comunale;
- il parere favorevole espresso in data 28.03.2008 dal Dirigente della Direzione "Cultura e Turismo" ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- il parere favorevole espresso nella seduta del 21.04.2008 dalla I Commissione Consiliare Permanente;

DATO ATTO che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

SENTITO il collegio dei docenti dell'Istituto Superiore di studi musicali "G. Lettimi";

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 21 voti favorevoli, nessun contrario e 7 astenuti (i Conss.: Casadei, Bucci, Zilli, Cingolani, Pezzuto, Piccari e Barone) espressi dai n. 28 Consiglieri presenti;

A voti come sopra espressi;

DELIBERA

- 1) di dare atto che, per effetto delle modifiche apportate da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, la nuova stesura dello statuto per l'autonomia dell'Istituto Superiore di studi musicali "G. Lettimi" di Rimini risulta essere come dal testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- 2) di approvare il nuovo testo dello statuto per l'autonomia dell'Istituto Superiore di studi musicali "G. Lettimi";
- 3) di dare atto che, con autonomi provvedimenti degli organi normativamente eletti l'Istituto Superiore di studi musicali "G. Lettimi" provvederà a dotarsi dei regolamenti previsti dallo statuto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVVERTITA l'urgenza del provvedimento;

All'unanimità espressa per alzata di mano dai n. 28 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato A

STATUTO DI AUTONOMIA

DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. LETTIMI" DI RIMINI

INDICE

LEGENDA:

1) cassato;

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

2) aggiunto

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione

Art. 2 - Finalità e definizioni

Art. 3 - Criteri guida

Art. 4 - Diritto allo studio

Art. 5 – Libertà di insegnamento

Art. 6 - Libertà di ricerca

Art. 7 – Principi dell'attività amministrativa

Art. 8 – Rapporti sindacali

Art. 9 – Pari opportunità

Art. 10 - Collaborazioni

TITOLO II - FONTI NORMATIVE

Art. 11 - Statuto

Art. 12 - Autonomia regolamentare

Art. 13 - Regolamento generale dell'Istituto

Art. 14 - Regolamento didattico

Art. 15 – Regolamento dell'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

Art. 16 - Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

Art. 17 – Regolamento della Consulta degli studenti

TITOLO III – AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 18 – Autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto

Art. 19 - Risorse

TITOLO IV - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 20 - II Presidente

Art. 21 – Il Direttore

Art. 22 - Consiglio di amministrazione

Art. 23 - Consiglio accademico

Art. 24 - Collegio dei revisori

Art. 25 - Nucleo di valutazione interna dell'Istituto

Art. 26 - Collegio dei professori

Art. 27 – Consulta degli studenti

TITOLO V - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 28 - Titoli di studio

Art. 29 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

Art.29 - Art. 30 - Collaborazioni

Art. 31 – Contratti per attività didattica

TITOLO VI – STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA

Art. 30 Art. 32 - Biblioteca

TITOLO VII - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 31 Art. 33 – Contratti e convenzioni

TITOLO VIII – UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 32 Art. 34 – Principi e criteri direttivi

Art. 33 Art. 35 – Incarico e attribuzioni del Direttore amministrativo

TITOLO IX – DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Statuto e Regolamenti

Art. 35 Art. 36 - Funzionamento degli Organi

Art. 36 Art. 37 – Acquisizione di pareri

Art. 37 Art. 38 – Incompatibilità

Art. 38 Art. 39 - Norma transitoria

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione

- 1. L'Istituto superiore di studi musicali "G. LETTIMI" di Rimini è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 21/12/1999, n. 508.
- 2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed ha sede in Rimini, Palazzo Agostiniani, via Cairoli, n. 44.
- L'Istituto persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale docente, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.
- 4. A norma dell'art. 33 della Costituzione, e nei limiti fissati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 21/12/1999, n. 508, l'Istituto gode di autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 2 – Finalità e definizioni

- 1. L'Istituto è sede primaria **di** dell' alta formazione musicale, della correlata produzione musicale e **di** della ricerca scientifica in ambito musicale e opera per incentivarne lo sviluppo.
- 2. L'Istituto opera altresì per la diffusione della pratica musicale nelle diverse fasce di età, dai giovanissimi agli adulti, organizzando attività formative in proprio ed in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche e private, enti di formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, con particolare attenzione a quelle operanti sul territorio.
- 3. L'Istituto promuove la diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio ed in collaborazione con altri istituti musicali italiani e stranieri, università ed istituzioni culturali. , con particolare attenzione a quelle operanti sul territorio.
- 4. Ai fini del presente statuto si intendono:
 - a) per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) per "Istituto" l'Istituto superiore di studi musicali "G. Lettimi".

Art. 3 - Criteri guida

 L'Istituto assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza e di efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

Art. 4 - Diritto allo studio

1. L'Istituto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio.

2. L'Istituto concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività accademiche.

Art. 5 - Libertà di insegnamento

1. L'Istituto garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti nonché autonomia alle strutture didattiche.

Art. 6 - Libertà di ricerca

1. L'Istituto garantisce ai singoli docenti autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per quanto attiene ai temi sia per quanto attiene ai metodi.

Art. 7 - Principi dell'attività amministrativa

- 1. L'Istituto uniforma la propria attività amministrativa a principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di democrazia, partecipazione e trasparenza.
- 2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
- 3. Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 8 - Rapporti sindacali

1. L'Istituto, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo al buon andamento della propria organizzazione.

Art. 9 - Pari opportunità

- 1. L'Istituto si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.
- 2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.

Art. 10 - Collaborazioni

 L'Istituto promuove la collaborazione con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, scuole primarie e secondarie, istituzioni private, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.

TITOLO II FONTI NORMATIVE

Art. 11 - Statuto

- Il presente Statuto, adottato ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, ed ai sensi degli artt. 114
 e 118 del Titolo V della Costituzione, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Istituto, nel
 rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
- 2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio accademico .
- 3. Il Consiglio accademico può sottoporre al Consiglio di amministrazione la proposta di modifica dello Statuto. 1/3 del personale dipendente dell'Istituto può, altresì, sottoporre proposte di modifica.
- 4. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Presidente con proprio decreto.
- 5. Lo Statuto ed eventuali modifiche vengono inviate al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 12 - Autonomia regolamentare

L'Istituto, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 13 - Regolamento generale dell'Istituto

- 1. Il Regolamento generale dell'Istituto detta, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli artt. 14, 15 e 32, comma 1, i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto. In particolare il Regolamento generale dell'Istituto fissa:
 - a) le modalità per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
 - b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - c) le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione previsto dal presente Statuto;
- 2. Il Regolamento generale dell'Istituto è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

Art. 14 - Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico dell'Istituto disciplina l'ordinamento degli studi in conformità ai criteri generali

- fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508.
- 2. Il Regolamento didattico di Istituto è approvato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta dai suoi componenti, sentita la Consulta degli Studenti.
- 3. Il Regolamento, dopo la fase di controllo ministeriale, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 15 - Regolamento dell'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

- Il Regolamento dell'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'art. 2, comma 4, della Legge 21/12/1999, n. 508, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.
- 2. Il Regolamento è adottato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio accademico.
- 3. Il Regolamento è sottoposto al controllo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. alla approvazione del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 16 – Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

- 1. L'Istituto in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
- 2. Tale regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione è emanato con decreto del Presidente.

Art. 17 - Regolamento della Consulta degli studenti

- 1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta degli studenti sono fissati in apposito Regolamento.
- 2. Il Regolamento è adottato dalla Consulta degli studenti ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Consiglio accademico.
- 3. Il Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo è emanato con decreto del Presidente.

TITOLO III

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 18 – Autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto

- 1. L'Istituto ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei principi fissati dalla legislazione vigente.
- 2. I criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Regolamento dell'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in modo da assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa.

Art. 19 - Risorse

- 1. Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono costituite da trasferimenti del Comune di Rimini, dello Stato, di altri Enti pubblici e di privati e da entrate proprie.
- 2. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Istituto può utilizzare tutti i beni mobili ed immobili di cui può disporre a titolo di proprietà o ad altro titolo, secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 3. Con apposita convenzione tra il Comune di Rimini e l'Istituto verrà disciplinato l'utilizzo del Palazzo Agostiniani quale sede per le attività da parte dell'Istituto.

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 20 - II Presidente

- 1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituto, salvo che per le collaborazioni e le attività conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. La rappresentanza legale per questo tipo di collaborazioni e attività spetta al Direttore.
- 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
- Il Presidente è nominato dal Ministro, sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
- 4. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Istituto previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione ovvero per ragioni di urgenza., per quanto di competenza.
- 5. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.1

Art. 21 – II Direttore

- Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni ed alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio accademico.
- 2. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
- 3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
- 4. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituto.
- 5. Il Direttore è eletto dai docenti e nonché dagli assistenti dagli accompagnatori al pianoforte dell'Istituto, e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti di ruolo, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della Legge 21/12/1999, n. 508. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, il

¹ D.P.R. 28/02/2003, n. 132, art. 4, comma 2: "gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta".

requisito minimo i requisiti sono stabiliti dal presente Statuto come appresso specificato: è cestituite dal possesso di un'anzianità di servizio in ruolo pari ad almeno cinque anni; possesso di un Diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato o di un Diploma Accademico o di Laurea; possesso di requisiti di pregressa attività di direzione o vicedirezione o di esperienze professionali e di direzione con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. L'incarico di Direttore può essere conferito anche ai sensi dell'art. 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

- 6. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un Vice-Direttore, che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni dell'ufficio quelle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.
- 7. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.1

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio accademico, le modifiche statutarie, i regolamenti di gestione ed organizzazione e le relative modifiche;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo, la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche, di produzione e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di produzione e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
- 2. La definizione dell'organico del personale docente e del personale non docente è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.
- 3. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
- 4. Al Consiglio di amministrazione e al Consiglio accademico, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse.
- 5. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

¹ D.P.R. 28/02/2003, n. 132, art. 4, comma 2: "gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta".

- 6. Il Consiglio di amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento dell'alta formazione artistica e musicale, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.
- 7. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo:
 - a) Il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'Istituto, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
- 8. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituto, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
- 9. I consiglieri di cui al comma 7, lettera e), ed al comma 8, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
- 10. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
- 11. Il Consiglio di amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 2/5 dei suoi componenti.
- 12. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.
- 13. I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 28/02/2003, n. 132. Il Consiglio di amministrazione determina con propria delibera i compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 dell'art. 4 del D. P. R. n. 132/2003 nei limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 23 - Consiglio accademico

- 1. Il Consiglio accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituto. Promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'alta formazione artistica e musicale, con università, scuole pubbliche e private e centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive. Il Consiglio accademico è costituito con decreto del Presidente ed è composto dai seguenti sette membri:
 - a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) quattro docenti dell'Istituto, rappresentanti delle diverse aree formative e/o dei corsi di studio

attivati (così come saranno definiti dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508), in possesso dei requisiti di comprovata professionalità attinenti all'area (titoli di specializzazione di livello superiore, continuità didattica almeno triennale, attività di ricerca e produzione artistica, incarichi per i rapporti esterni dell'Istituto, incarichi organizzativi interni) e in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dal corpo docente dai docenti.

L'elettorato attivo è riconosciuto ai docenti di ruolo ed ai titolari di supplenza annuale. L'elettorato passivo spetta ai docenti di ruolo titolari.

Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale dell'Istituto.

- c) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
- 2. Spetta in particolare al Consiglio accademico:
 - a) determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento e valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei professori;
 - b) assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. 28 febbraio 2003,
 n. 132, al Consiglio di amministrazione;
 - e) esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della Legge 21/12/1999, n. 508;
 - f) deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508 il Regolamento didattico dell'Istituto ed il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti.
- 3. Il Consiglio accademico dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.1

Art. 24 - Collegio dei revisori

- 1. Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Istituto.
- 2. Il Collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
- 3. Il Collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.

¹ D.P.R. 28/02/2003, n. 132, art. 4, comma 2: "gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta"

4. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.1

Art. 25 - Nucleo di valutazione interna dell'Istituto

- 1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
- 2. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
- 3. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituto, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituto sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, tramite la Consulta degli Studenti, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
- L'Istituto assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 26 – Collegio dei professori

- 1. Il Collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti, **compresi gli** accompagnatori al pianoforte, in servizio presso l'Istituto. Al Collegio dei professori compete:
 - a) svolgere funzione di supporto alle attività del Consiglio accademico;
 - eleggere i propri rappresentanti negli organi di governo e consultivi;
 - eleggere il Direttore;
 - b) esprimere parere sullo statuto e sulle relative modifiche, sul Regolamento generale dell'Istituto, su quanto prevederà il Regolamento didattico di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508.

Art. 27 - Consulta degli studenti

¹ D.P.R. 28/02/2003, n. 132, art. 4, comma 2: "gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta"

- 1. La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
- 2. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli Istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli Istituti fino a mille, di sette per gli Istituti fino a millecinquecento, di nove per gli Istituti fino a duemila, di undici per gli Istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre, tra gli studenti iscritti ai corsi superiori , e in possesso del diploma di scuola media superiore. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
- Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
- 4. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
- In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e
 c), del DPR 28 febbraio 2003, n. 132, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti da loro eletta.
- 6. La Consulta degli Studenti dura in carica tre anni e può essere riconfermata consecutivamente una sola volta.¹

TITOLO V ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 28 - Titoli di studio

- 1. L'Istituto istituisce e attiva corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale.
- 2. L'Istituto organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli di Diploma accademico di laurea di primo livello, Diploma accademico di laurea specialistica specialistico di secondo livello, Diploma accademico di formazione alla ricerca, secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento didattico di Istituto, in conformità al regolamento didattico di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della Legge 21/12/1999, n. 508.
- 3. Tali titoli sono equiparati, ai sensi della legge n. 268/2002, rispettivamente al Diploma di laurea, al Diploma di laurea specialistica e al Dottorato di ricerca.
- 4. L'Istituto assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti.

¹ DPR art. 4, comma 2: "gli organi durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta"

- 5. Ai corsi di diploma di primo livello si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Sono ammessi altresì ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
- 6. Per l'ammissione ai corsi di diploma di primo livello si richiede altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine l'Istituto organizza corsi di formazione musicale di base disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli studenti iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. Gli ordinamenti didattici dei corsi di formazione musicale di base, saranno disciplinati da appositi regolamenti didattici e adegueranno i programmi di studio ed i livelli di preparazione degli studenti agli standard d'accesso ai corsi.
- 7. I corsi di formazione musicale di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria potranno essere attivati o mantenuti mediante convenzioni con le scuole medie e con le scuole secondarie superiori e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, progetti didattici e percorsi scolastici integrati, come previsto dall'art. 2, comma 8, lettera g), della Legge 21/12/1999, n. 508.
- 8. Le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di diploma di primo livello e le modalità di verifica sono definite nel Regolamento didattico di Istituto.

Art. 29 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

- 1. L'Istituto, secondo criteri e modalità stabilite nel Regolamento didattico di Istituto, organizza in collaborazione con le scuole secondarie superiori, attività di orientamento agli studi accademici al fine di favorire, fra gli studenti, una scelta consapevole.
- 2. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico di Istituto, l'Istituto può, inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare, di organizzare:
 - a) corsi di preparazione di eventuali esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - b) corsi di perfezionamento post diploma accademico di laurea;
 - c) corsi di educazione musicale e di avviamento alla pratica musicale rivolto ai giovanissimi;
 - d) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
 - e) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;
 - f) corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale.
- 3. L'Istituto rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui al comma 2 del presente articolo.
- 4. Le attività di cui al precedente comma 2 possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni.
- 5. Le deliberazioni di attivazione dei corsi di cui al precedente comma 2 sono adottate dal Consiglio Accademico e, previo parere del Consiglio di Amministrazione, individuano le risorse necessarie. I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche, di produzione e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico di Istituto.

L'Istituto favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività
formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgere secondo i criteri e le modalità fissate in
apposito Regolamento adottato dal Consiglio Accademico, previo parere del Consiglio di
Amministrazione e sentita la Consulta degli Studenti.

Art. 29 30 - Collaborazioni

- Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Istituto promuove ogni forma di collaborazione con istituzioni di alta formazione artistica e musicale e università, italiane e straniere, scuole primarie e secondarie, istituzioni private, incentivando lo scambio di docenti e studenti.
- 2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, lettorati di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica, nonché di borse di formazione alla ricerca e post-formazione alla ricerca anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale accademico o universitario.
- L'Istituto assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Istituto, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

Art. 31 - Contratti per attività didattica

- L'Istituto, nel rispetto della legislazione vigente e dei criteri soggettivi ed oggettivi fissati in apposite norme regolamentari nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie, può stipulare con personale adeguatamente qualificato contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative.
- Alle condizioni e nei limiti di cui al precedente comma può, altresì, stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma che abbiano ad oggetto la responsabilità di un corso ufficiale.
 - Tali contratti possono essere stipulati solo quando non sia possibile provvedere con personale docente dell'Istituto Superiore di studi musicali di Rimini, "G. Lettimi", o di altro Istituto e, in subordine, con personale proveniente da istituzioni di alta formazione artistica e musicale e università anche straniere; in ogni caso non possono essere così coperti più di un quinto degli insegnamenti necessari al conseguimento del titolo. Deroghe possono essere deliberate dal Consiglio Accademico per i corsi di nuova istituzione. Tali contratti hanno la durata massima di un anno accademico e possono essere rinnovati per non più di cinque anni consecutivi.
- 3. I contratti di cui ai precedenti commi possono essere finanziati da fondi propri dell'Istituto oppure su fondi provenienti da convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati.
- 4. La disciplina regolamentare determina limiti minimi e massimi dei compensi da erogare.
- 5. Le collaborazioni di cui ai commi precedenti non devono configurare in alcun modo prestazioni di lavoro subordinato.

TITOLO VI

STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA

Art. 30 32 - Biblioteca

- 1. La Biblioteca dell'Istituto provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituto sia alla sua funzione di biblioteca musicale del territorio.
- 2. La Biblioteca è dotata dal Consiglio di amministrazione di locali, personale e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all'utenza, ai servizi e alle funzioni previste.
- 3. Alla Biblioteca è preposto il bibliotecario.
- Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da un Regolamento interno adottato con decreto del Presidente, deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico e il Direttore amministrativo.
- 5. La Biblioteca opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale.

TITOLO VII RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 31 33 - Contratti e convenzioni

- L'Istituto nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza
 e la contabilità, può stabilire rapporti di produzione, ricerca o di alta formazione artistica e musicale e
 professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve,
 comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la
 massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.
- 2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze ed altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla produzione e alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO VIII UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 32 34 – Principi e criteri direttivi

1. Con apposito regolamento interno deliberato dal Consiglio di amministrazione è disciplinata

- l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto.
- 2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto.
- 3. L' Istituto conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa.
- 4. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
- 5. Il modello organizzativo dell'Istituto si informa a criteri di organizzazione funzionale. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento Generale dell'Istituto.

Art. 33 35 – Incarico e attribuzioni del Direttore amministrativo

- L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituto, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
- L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- 3. Il Direttore amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi amministrativi e contabili dell'Istituto. Cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli organi di governo di cui al Titolo IV del presente Statuto e alle strutture didattiche o di produzione o di ricerca.
- 4. Il Direttore Amministrativo in particolare:
 - a) cura l'acquisizione delle entrate del bilancio;
 - b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
 - esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Istituto, i poteri di spesa
 di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel
 rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal regolamento generale per
 l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - d) è altresì responsabile delle attività svolte dagli uffici e alla realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
 - e) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
 - g) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo;
 - h) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale tecnico-amministrativo;
 - i) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori nell'ambito delle procedure di spesa di

sua competenza, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Istituto, stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;

- j) stipula i contratti e le convenzioni con esclusione di quelli di competenza del Presidente e del Direttore e quelli di competenza delle strutture per la produzione, la ricerca e la didattica.
- 5. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica, della produzione e della ricerca.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 – Statuto e regolamenti

In sede di prima applicazione:

- Il presente Statuto è deliberato dall'attuale organo di gestione, sentito il Collegio dei professori e i due rappresentanti degli studenti.
- 2. Il Regolamento didattico di Istituto è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
- 3. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'attuale organo di gestione, integrato da due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema elaborato dal Ministero dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- 4. Lo Statuto e il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il Regolamento degli uffici amministrativi, sono deliberati e trasmessi ai Ministeri competenti secondo le modalità previste dal D.P.R. n.132 del 23 febbraio 2003.
- 5. Il Regolamento didattico di Istituto è trasmesso entro novanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della legge 508/99 al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
- 6. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.

Art. 35 36 – Funzionamento degli Organi

- 1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Istituto ed i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
 - a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante corrisponde al numero dei membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri non designati sia superiore ad 1/3 dei componenti;
 - b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il

mandato, l'Organo amministrativo già in carica esercita, in regime di *prorogatio*, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Presidente;

- c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato. La disposizione non si applica ai componenti di nomina ministeriale ed ai componenti di diritto;
- d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi.

Art. 36 37 – Acquisizione di pareri

- Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
- In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 37 38 – Incompatibilità

 I componenti eletti dal nel Consiglio d'amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio accademico.

Art. 39 - Norma transitoria

- 1. Non avendo l'Istituto un organo di gestione, le funzioni che il DPR n.132 e il presente Statuto attribuiscono a tale organo, vengono esercitate dal Comune di Rimini e per esso dai rispettivi organi a seconda delle competenze. Il Comune di Rimini approva quindi il presente Statuto in quanto soggetto che sostiene tutti gli oneri finanziari e di gestione dell'Istituto e su esso esercita un potere di vigilanza e di controllo.
- 1. Nelle more della statizzazione, il Comune di Rimini, in quanto soggetto di riferimento che sostiene tutti gli oneri finanziari e di gestione dell'istituzione, esercita sulla stessa un potere di vigilanza e di controllo a mezzo dei propri organi.

In particolare:

- a) Il Consiglio Comunale approva lo Statuto, nella fase costitutiva, e le eventuali successive modifiche:
- b) Il Sindaco provvede alla nomina:
 - -del Presidente:
 - -del Direttore, sentito il Consiglio Accademico ed il Presidente;

- -del Direttore Amministrativo, sentito il Presidente ed il Direttore;
- -dei Revisori dei conti:
- -dell'Esperto componente il Consiglio di Amministrazione;
- -dei due eventuali componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza di Enti o privati che contribuiscono al finanziamento o al funzionamento dell'Istituto;
- c) La Giunta emana direttive vincolanti agli organi dell'Istituto in merito a:
 - -Regolamenti;
 - -Piani e programmi;
 - -Bilancio;
 - -Dotazione organica;
- d) per l'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, per il governo del personale e per lo svolgimento di particolari servizi l'Istituto può avvalersi della struttura organizzativa del Comune di Rimini stipulando con lo stesso apposite convenzioni che ne regolano i rapporti;
- e) il Regolamento didattico di Istituto è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'Organo di gestione;
- f) il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) i regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.

ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Deliberazione di C.C. n. 49 del 22/04/2008

PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to GIOVAGNOLI GIORGIO

F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 09/05/2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 10, dal 29/04/2008

Il Segretario Generale Dott. Laura Chiodarelli

Rimini lì 15/05/2008

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all'originale. Si rilascia in carta libera per uso interno amministrativo e d'Ufficio.

Rimini lì	